



REGOLAMENTO / POLICY AZIENDALE GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI [WHISTLEBLOWING]

Adottato ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e delle Linee Guida ANAC

Documento adottato nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dei requisiti di accreditamento quale Ente di formazione Sezione B - Regione Lombardia

Versione	Data approvazione	Approvato da
1.0	28.05.2026	Organo Amministrativo

Indice

1	Premessa e finalità	3
2	Riferimenti normativi	3
3	Definizioni	3
4	Ambito di applicazione soggettivo	4
5	Ambito di applicazione oggettivo	4
6	Ruoli e responsabilità	4
7	Canali di segnalazione	5
8	Contenuto della segnalazione	5
9	Iter di gestione della segnalazione	6
10	Riservatezza e protezione dei dati personali	6
11	Misure di protezione e divieto di ritorsione	6
12	Responsabilità del segnalante	7
13	Sistema sanzionatorio	7
14	Conservazione della documentazione	7
15	Informazione e formazione	7
16	Monitoraggio, revisione e aggiornamento	7

1. Premessa e finalità

Il presente Regolamento (di seguito “Policy”) disciplina in via organica il sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) adottato da CST Srl (di seguito “l’Ente”), per le attività di formazione continua e permanente (Sezione B).

La Policy ha la finalità di:

- a) garantire un sistema strutturato, accessibile e sicuro per la segnalazione di condotte illecite o irregolari di cui i soggetti legittimati siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto con l’Ente;
- b) assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante e delle informazioni trattate, nel rispetto della normativa vigente;
- c) tutelare il segnalante da qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, connessa alla segnalazione;
- d) rafforzare il sistema di controllo interno e di prevenzione dei rischi, con particolare riguardo ai processi di erogazione e rendicontazione della formazione accreditata e finanziata da Regione Lombardia;
- e) soddisfare i requisiti previsti in sede di accreditamento e di vigilanza da parte di Regione Lombardia in materia di assetti di governance e controllo interno degli Enti accreditati.

2. Riferimenti normativi

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019;
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937;
- Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di whistleblowing, e relativi aggiornamenti;
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- Provvedimenti regionali in materia di accreditamento degli Enti di formazione e relativi requisiti organizzativo-gestionali.

3. Definizioni

Termine	Definizione
Segnalante	La persona fisica che effettua una segnalazione, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 24/2023
Segnalazione	La comunicazione, scritta od orale, di informazioni su condotte illecite o irregolarità rientranti nell'ambito oggettivo della presente Policy
Persona coinvolta	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione, nella divulgazione pubblica o nella denuncia come autrice della presunta violazione o come persona comunque implicata
Gestore del canale	Il soggetto, interno o esterno, individuato dall'Ente per la gestione del canale di segnalazione interno, dotato di autonomia e competenze adeguate
Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della segnalazione e che provochi o possa provocare, in modo diretto o indiretto, un danno ingiusto al segnalante
Misure ritorsive	A titolo esemplificativo: licenziamento, sospensione, mancata promozione, demansionamento, cambio di sede, riduzione dello stipendio, danni alla reputazione, discriminazione

4. Ambito di applicazione soggettivo

La presente Policy si applica ai seguenti soggetti, individuati ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 24/2023:

- dipendenti dell'Ente, inclusi coloro il cui rapporto di lavoro non sia ancora iniziato (in fase di selezione/onboarding) o sia già cessato, qualora le informazioni siano state acquisite durante il rapporto;
- lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, tirocinanti e volontari che operano presso l'Ente;
- docenti, formatori, tutor e altre figure professionali coinvolte nell'erogazione delle attività formative accreditate e finanziate;
- liberi professionisti e fornitori, nei limiti del rapporto contrattuale con l'Ente;
- azionisti/soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'Ente, anche se tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

5. Ambito di applicazione oggettivo

Possono essere oggetto di segnalazione, tra l'altro:

- condotte illecite di rilevanza penale, civile, amministrativa o contabile;
- violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- irregolarità nella gestione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti pubblici relativi alle attività formative accreditate (es. registri presenze, attestazioni, rendicontazione spese);
- violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, protezione dei dati personali, o di altre disposizioni del diritto dell'Unione Europea rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023 (allegato al medesimo decreto);
- condotte volte a occultare le violazioni sopra indicate.

Sono escluse le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante che riguardino esclusivamente i propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti al rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate, per le quali si applicano le ordinarie procedure interne e, se del caso, sindacali.

6. Ruoli e responsabilità

6.1 Organo Amministrativo

Approva la presente Policy e le sue successive modifiche; assegna le risorse necessarie al funzionamento del sistema di whistleblowing; riceve la relazione periodica sull'andamento delle segnalazioni.

6.2 Gestore del canale di segnalazione

Il ruolo di Gestore del canale è affidato all'**Organismo di Vigilanza (OdV) dell'Ente, in qualità di soggetto esterno e indipendente**, individuato in considerazione dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità richiesti dall'art. 4 del D.Lgs. 24/2023. L'OdV, in tale veste:

- rilascia avviso di ricevimento al segnalante;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e richiede, se necessario, integrazioni;
- svolge una verifica preliminare sulla fondatezza e sulla rilevanza della segnalazione;
- fornisce riscontro motivato al segnalante entro i termini previsti dalla presente Policy;
- garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni trattate;
- riferisce periodicamente all'organo amministrativo sull'andamento del sistema di segnalazione, in forma aggregata e nel rispetto della riservatezza.

6.3 Direzione/Responsabile della struttura

Collabora con il Gestore del canale fornendo, su richiesta e nel rispetto della riservatezza, gli elementi documentali necessari all'istruttoria; attua le eventuali misure correttive disposte all'esito della segnalazione.

6.4 Tutto il personale e i collaboratori

Sono tenuti a non ostacolare l'attività di segnalazione, a non porre in essere atti ritorsivi e a rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano eventualmente a conoscenza in relazione a una segnalazione.

7. Canali di segnalazione

7.1 Canale interno

L'Ente attiva un canale di segnalazione interna mediante **piattaforma informatica dedicata esterna e certificata**, conforme ai requisiti tecnici di sicurezza previsti dalla normativa vigente, che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione mediante strumenti di crittografia, nonché la tracciabilità delle attività di gestione. La piattaforma è accessibile all'indirizzo **cstsoluzioni.segnalazioni.net** ed è raggiungibile da tutti i soggetti legittimati a segnalare, anche dall'esterno della sede dell'Ente.

In alternativa alla piattaforma, è garantita la possibilità di effettuare la segnalazione:

- in forma scritta, mediante consegna o invio in busta chiusa riservata all'attenzione del Gestore del canale, presso la sede dell'Ente;
- su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, con redazione di apposito verbale.

7.2 Canale esterno (ANAC)

Il segnalante può rivolgersi al canale di segnalazione esterna attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) qualora, al momento della presentazione, sia presente una delle condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023, tra cui: il canale interno non sia attivo o non sia conforme alla normativa; il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, non le sarebbe dato efficace seguito o che la stessa potrebbe determinare un rischio di ritorsione; il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

7.3 Divulgazione pubblica e denuncia all'autorità giudiziaria

Restano salve, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 6 e 15 del D.Lgs. 24/2023, le facoltà di divulgazione pubblica e di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

8. Contenuto della segnalazione

Al fine di consentire un'efficace istruttoria, la segnalazione dovrebbe contenere, nei limiti delle informazioni disponibili al segnalante:

- una descrizione chiara e circostanziata dei fatti oggetto di segnalazione (cosa, quando, dove);
- l'indicazione delle persone coinvolte, se conosciute;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati;
- l'eventuale documentazione a supporto della segnalazione.

La segnalazione può essere effettuata anche in forma anonima: in tal caso, qualora successivamente identificato, il segnalante anonimo beneficia delle tutele previste dalla presente Policy se la segnalazione anonima sia stata seguita da ritorsione.

9. Iter di gestione della segnalazione

Fase	Attività	Termine
Ricezione	Acquisizione della segnalazione tramite uno dei canali attivati	Immediata
Avviso di ricevimento	Il Gestore del canale rilascia avviso di ricevimento al segnalante	7 giorni dalla ricezione
Istruttoria	Verifica preliminare di ammissibilità; mantenimento delle interlocuzioni con il segnalante; eventuale richiesta di integrazioni; accertamenti sui fatti, anche mediante audizioni o richiesta di documentazione	Diligente e senza ritardo
Riscontro	Comunicazione al segnalante degli esiti dell'istruttoria e delle eventuali misure adottate o da adottare	3 mesi dall'avviso di ricevimento (o dalla scadenza dei 7 giorni)
Esito	Archiviazione motivata della segnalazione, ovvero trasmissione agli organi competenti dell'Ente (organo amministrativo, responsabile di funzione) e/o alle autorità esterne competenti per i provvedimenti conseguenti	All'esito dell'istruttoria

10. Riservatezza e protezione dei dati personali

L'identità del segnalante e ogni altra informazione da cui essa sia deducibile, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a riceverla o trattarla, espressamente autorizzate, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 24/2023. Il trattamento dei dati personali nell'ambito della presente Policy avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione. L'identità del segnalante può essere rivelata, e i dati personali ad essa relativi possono essere divulgati, solo con il consenso espresso del segnalante, oppure laddove ciò sia necessario ai fini delle indagini o dei procedimenti susseguenti alla segnalazione, anche giudiziari, e solo nei casi e con le garanzie previste dagli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 24/2023.

11. Misure di protezione e divieto di ritorsione

- **Divieto di ritorsione:** è vietato qualsiasi atto ritorsivo, anche solo tentato o minacciato, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione (art. 17 D.Lgs. 24/2023);
- **Inversione dell'onere della prova:** si presume ritorsivo, salvo prova contraria fornita dall'Ente, qualsiasi atto pregiudizievole adottato nei confronti del segnalante in conseguenza della segnalazione;
- **Tutela estesa:** le tutele si applicano, oltre che al segnalante, anche al facilitatore, alle persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela, ai colleghi di lavoro, agli enti di proprietà del segnalante o per cui lo stesso lavori, agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- **Nullità degli atti ritorsivi:** gli atti ritorsivi adottati in violazione del divieto sono nulli e il segnalante può rivolgersi all'autorità giudiziaria competente per la loro impugnazione;
- **Segnalazione di ritorsioni:** eventuali misure ritorsive subite dal segnalante possono essere a loro volta segnalate al Gestore del canale o ad ANAC.

12. Responsabilità del segnalante

Non è punibile chi rivela o diffonde informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, nei limiti previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 24/2023, sempre che al momento della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia vi fosse un fondato motivo di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione. Resta ferma la responsabilità, anche disciplinare, di chi effettui segnalazioni che si rivelino, con dolo o colpa grave, infondate, calunniose o diffamatorie, ovvero formulate per finalità estranee a quelle della presente Policy.

13. Sistema sanzionatorio

In conformità all'art. 21 del D.Lgs. 24/2023, costituiscono illecito disciplinare, sanzionato secondo il regolamento/sistema disciplinare interno dell'Ente e in coerenza con il CCNL applicato:

- l'adozione di atti ritorsivi nei confronti del segnalante;
- l'ostacolo o il tentativo di ostacolare la segnalazione;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante;
- l'effettuazione di segnalazioni risultate, con dolo o colpa grave, infondate, calunniose o diffamatorie.

14. Conservazione della documentazione

La documentazione relativa a ciascuna segnalazione (comprese eventuali registrazioni di colloqui, se autorizzate) è conservata dal Gestore del canale per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

15. Informazione e formazione

La presente Policy è pubblicata in luogo accessibile a tutti i soggetti di cui al punto 4, mediante affissione presso le sedi dell'Ente e pubblicazione sui canali informativi interni (es. intranet, comunicazioni via e-mail). L'Ente assicura, anche in collaborazione con il Gestore del canale, adeguata informazione e formazione periodica al personale, ai collaboratori e ai docenti/formatori sulle finalità, sui contenuti e sulle modalità di funzionamento del sistema di whistleblowing.

16. Monitoraggio, revisione e aggiornamento

Il Gestore del canale riferisce periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, all'organo amministrativo sull'andamento del sistema di whistleblowing, in forma aggregata e nel rispetto della riservatezza, evidenziando il numero delle segnalazioni ricevute, l'esito delle stesse e le eventuali criticità riscontrate nel funzionamento dei canali. La presente Policy è soggetta a revisione periodica, almeno annuale, e in occasione di modifiche significative del quadro normativo di riferimento, dell'assetto organizzativo dell'Ente o dei processi connessi all'attività di formazione accreditata e finanziata.